COMUNICAZIONE Vendita Sottocosto (D.P.R. 06.04.2001, n. 218)

PRESENTARE, almeno 10 giorni prima della data d'inizio della vendita sottocosto

## Al Comune di GIOIA DEL COLLE Settore Attività Produttive

PEC: suap.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

II/la sottoscritto/a				
Cognome	Nome			
C.F.				
data di nascita   _        citta	dinanza sesso:    M.    F.			
Luogo di nascita: Stato Provincia	Comune			
Residenza: Provincia Comune				
Via, Piazza, ecc	n CAP			
Titolare dell'omonima impresa individua	le			
denominazione o ragione sociale				
<u> </u>	Provincia di			
	n CAP			
C.F.				
PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)				
1- in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa	n rilasciata in data			
	ne in data   _        per la vendita dei			
prodotti compresi nel settore alimentare   , no	n alimentare   , misto			
C	OMUNICA			
<b>che,</b> ai sensi e nel rispetto del DPR 06.04.01 n. 218, della circolare 3528/C del 24.10.01 e dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31.03.98 n. 114, <b>intende effettuare una</b>				
VENDITA	A SOTTOCOSTO			
di n.   _  (massimo cinquanta) referenze (prod	lotti) <b>, dal giorno</b>   _        (compreso) <b>, al</b>			
giorno                 (compreso), p	er una durata complessiva di giorni (in lettere).			
( <u>ATTENZIONE</u> : LA VENDITA SOTTOCOSTO PUO' A	AVERE UNA DURATA MASSIMA DI DIECI GIORNI. NON PUO' ANNO E DEVONO ESSERE TRASCORSI ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL'ANNO-).			

A tal fine, presa visione delle "Avvertenze" contenute a pagina 4, precisa quanto richiesto nel

"Foglio Notizie" – Allegato 1- e allega l'elenco dei prodotti oggetto della vendita sottocosto con indicata la percentuale di sconto effettuata sul prezzo d'acquisto - Allegato 2 -

Firma

ALLEGATO 1

## **FOGLIO NOTIZIE**

(Compilare con le informazioni richieste) Signor 
 Cognome
 Nome
 | | Titolare \_\_\_ | ovvero Legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ esercente l'attività di commercio al minuto nei locali posti in Via/Piazza Località \_\_\_\_\_ (Apporre una crocetta negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono) Tipologia esercizio commerciale Settore merceologico ☐ AL DETTAGLIO DI VICINATO ☐ ALIMENTARE ☐ AL DETTAGLIO DI VICINATO, INSERITO IN UN CENTRO ☐ NON ALIMENTARE COMMERCIALE ☐ MISTO ☐ MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ☐ GRANDE STRTTURA DI VENDITA (Apporre una crocetta negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono) è la prima vendita sottocosto del corrente anno solare; ☐ nell'anno solare in corso è stata già effettuata una vendita sottocosto; Inell'anno solare in corso sono state già effettuate due vendite sottocosto;

sono comunque trascorsi almeno 20 giorni dalla data in cui si è conclusa l'ultima vendita sottocosto (salvo il caso in cui si tratti della prima dell'anno solare).

ALLEGATO 2

PRODOTTO	Prezzo acquisto	% sconto	Prezzo sottocosto
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

## **AVVERTENZE**

Si richiamano le principali disposizioni che regolano la vendita sottocosto:

- E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza (cfr. art. 1, c. 2 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218). Detta circostanza va verificata alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al comune, competente per territorio di svolgimento della vendita sottocosto (cfr. circolare 24/10/2001, n. 3528/C, punto 2.3).
- ❖ <u>Deve essere comunicata</u> al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta (cfr. art. 1, c. 4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218).
- ❖ <u>Va effettuata</u> specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:
  - a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
  - b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
- Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all'interno dell'esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell'inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.
- ❖ <u>Va resa</u>, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell'offerta, almeno con la pubblicazione all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate.

*	Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74. In caso di particolare gravità o di recideva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore di venti giorni (cfr. art. 15, c. 8 del d.lgs.31 marzo 1998, n. 114).
*	Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l'attività di controllo, alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario, al fine di favorire l'attività di controllo.